



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 30/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO.

L'anno **duemilaventidue trenta** del mese di **luglio** alle ore **12:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Assente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 6

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la

trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 20 del 30/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO.

Il SINDACO illustra il punto in approvazione e in modo ampio e dettagliato, specificando le maggiori entrate e le maggiori spese oggetto della variazione di assestamento .

In particolare sottolinea, circa gli investimenti, la somma principale stanziata è destinata alla manutenzione straordinaria delle strade ; su questo si sta attendendo l'uscita dei prezzari regionali per decidere dove intervenire. Aggiunge poi che è stato inserito in entrata e in spesa un contributo per l'intervento di manutenzione straordinaria sulle scuole medie .Si pensa anche a una riqualificazione dell'edificio comunale con il cambio dell'illuminazione e con tinteggiatura interna .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2021, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2022/2024, relativi allegati e nota di aggiornamento al D.U.P. Semplificato 2022/2024";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2022, avente ad oggetto: "Approvazione variazione n. 1, d'urgenza, al bilancio di previsione 2022/2024 ed al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024", ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14/04/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26/02/2022, avente ad oggetto: "Approvazione prelievo dal fondo di riserva dell'esercizio finanziario 2022", e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/04/2022, avente ad oggetto: "Comunicazione prelievo dal fondo di riserva di competenza";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09/04/2022, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/05/2022 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2022, avente ad oggetto: "Approvazione variazione n. 2 alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024 ed al bilancio di previsione 2022/2024 – applicazione avanzo di amministrazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/06/2022, avente ad oggetto: "Approvazione variazione n. 3 al bilancio di previsione 2022/2024 – applicazione avanzo di amministrazione";

Premesso che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la contabilità armonizzata di cui al

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Vista la disposizione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, in base alla quale almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo consiliare provvede con delibera, da allegare al rendiconto del relativo esercizio, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Richiamato l'art. 187, comma 1, del T.U.E.L., che testualmente recita: "Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto";

Osservato che:

- le parti accantonate e vincolate del risultato di amministrazione possono essere liberamente applicate al bilancio di previsione dell'esercizio successivo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- la parte destinata ad investimenti può essere utilizzata a seguito dell'approvazione del rendiconto;

Richiamato, in particolare, il comma 2 dell'art. 187 del T.U.E.L., il quale stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di

dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi;

Dato atto che ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, cioè destinato o libero, è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del T.U.E.L.;

Atteso che, non trovandosi l'Ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2, lettera g);

Considerate le richieste dei Responsabili dei Servizi di variazione degli stanziamenti di bilancio;

Considerato inoltre che si rende necessario prevedere maggiori spese per le utenze di energia elettrica degli immobili comunali, il cui costo è aumentato in misura ragguardevole rispetto agli anni precedenti;

Preso atto delle norme statali emanate per far fronte al "caro energia", che hanno previsto da una parte finanziamenti diretti e dall'altra molte deroghe alle norme contabili;

Atteso che la Ragioneria Generale dello Stato, con la FAQ n. 49 del 1° giugno 2022, ha chiarito quali risorse possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri per le spese di energia elettrica;

Vista, dunque, la citata FAQ n. 49 della Ragioneria Generale dello Stato del 1° giugno 2022, che recita testualmente: "L'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- gli avanzi di amministrazione disponibili;
- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- gli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Nello specifico, appare utile precisare che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-ter in commento, al fine di tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica, integra l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l'orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle "risorse di cui al presente articolo". Questo riferimento, infatti, non va ancorato all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell'utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021";

Visto, inoltre, l'art. 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per gli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021";

Dato atto che le variazioni di cui sopra prevedono l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto 2021 per Euro 180.000,00, di cui:

- Euro 150.000,00 di avanzo 2021 – quota destinata agli investimenti, applicato al fine di finanziare la spesa per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;
- Euro 30.000,00 di avanzo 2021 – quota libera, applicato a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica;

Vista la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegato A), che si unisce quale parte integrante del presente atto, dalla quale si evince che:

- eseguiti i debiti rapporti tra minori e maggiori entrate e minori e maggiori spese di parte corrente, si prende atto del mantenimento dell'equilibrio della gestione di competenza corrente del bilancio 2022/2024;
- eseguiti i debiti rapporti tra minori e maggiori entrate e minori e maggiori spese di parte capitale, si prende atto del mantenimento dell'equilibrio della gestione di competenza di parte capitale del bilancio 2022/2024;
- la gestione residui presenta un andamento regolare, sia sotto il profilo dello stato di riscossione dei residui attivi e della loro sussistenza, sia per quanto riguarda il grado di smaltimento dei residui passivi;
- si prevede l'equilibrio della gestione di cassa;
- si è provveduto a verificare la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Visti i prospetti allegati predisposti dall'Ufficio Ragioneria (allegato B), relativi, rispettivamente, alle variazioni per maggiori e minori entrate, nonché per minori e maggiori spese, da apportare al Bilancio Preventivo 2022/2024;

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili (allegato C);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;
- l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti (allegato D);

Considerato che l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 del T.U.E.L. ha comportato

con decorrenza dall'esercizio 2020:

- il venir meno dei controlli di cassa da parte del tesoriere sul bilancio di previsione, dell'obbligo di trasmissione al tesoriere stesso del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva;
- il venir meno dell'obbligo del tesoriere di gestire il primo esercizio del bilancio di previsione, di registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario;
- che non sia più necessario allegare alle variazioni del bilancio di previsione l'allegato 8/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale riportava i dati di interesse del tesoriere dove, per ogni missione, programma e titolo di bilancio, dovevano essere indicate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e la previsione definitiva dopo la variazione in corso;
- con l'abrogazione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 226 del T.U.E.L., il venir meno dell'obbligo di allegare al conto del tesoriere i prospetti di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni programma di spesa;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli n.6 e astenuti n.1 (Novellini)

DELIBERA

1) Di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione del Responsabile Finanziario (Allegato A), che fa parte integrante del presente atto, i risultati della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022/2024;

2) Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, elencate nei tabulati che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3) Di dare atto, sulla base di quanto disposto al precedente punto 2), che l'avanzo di amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato con atti precedenti	Avanzo applicato con il presente atto	Avanzo da applicare
Fondi accantonati	€. 322.193,22	€. 198.000,00	€. 0,00	€. 124.193,22
Fondi vincolati	€. 287.441,19	€. 208.615,24	€. 0,00	€. 78.825,95
Fondi destinati	€. 307.833,49	€. 125.377,76	€. 150.000,00	€. 32.455,73
Fondi liberi	€. 341.226,03	€. 0,00	€. 30.000,00	€. 311.226,03
Totali	€. 1.258.693,93	€. 531.993,00	€. 180.000,00	€. 546.700,93

4) Di dare atto che la presente variazione è in linea con gli orientamenti del

Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024, e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 203 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.U.P.S. è da considerarsi aggiornato alla presente variazione;

5) Di approvare l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2, lettera g);

6) Di dare atto, inoltre, che non esistono ad oggi debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, come dichiarato dai Responsabili di Servizio (allegato C);

7) Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti (allegato D);

8) Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di dar corso alle relative operazioni contabili;

Infine, con separata votazione, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere agli adempimenti di cui al citato art. 193 del T.U.E.L. entro il termine del 31 luglio 2022, con voti favorevoli n.6 e astenuti n.1 (Novellini)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA